

POSTO VACANTE: l'amministrazione deve sempre motivare le modalità prescelte per il reclutamento

SENTENZA DEL TAR ABRUZZO L'AQUILA, SEZ. I, DEL 24 MAGGIO 2019, N. 272

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

In data 27 marzo 2018 un'azienda sanitaria abruzzese ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, con rapporto esclusivo, di n. 1 dirigente veterinario nella disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.

Avverso l'indizione di tale concorso pubblico hanno presentato ricorso al TAR alcuni veterinari collocati nella graduatoria di merito di un concorso svoltosi in precedenza per l'assegnazione della stessa posizione funzionale, lamentando eccesso di potere per mancata osservanza dei principi generali in materia di utilizzazione per scorrimento delle graduatorie di concorso pubblico vigenti e per mancata osservanza delle indicazioni dettate dalla Regione Abruzzo in tema di scorrimento delle graduatorie di altre Aziende del S.S.R.

Per la risoluzione della controversia il TAR ha evidenziato si debba in primo luogo applicarsi il principio affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 14 del 28 luglio 2011: "Ferma restando, quindi, la discrezionalità in ordine alla decisione sul 'se' della copertura del posto vacante, l'amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso" e ancora che "Nel motivare l'opzione preferita, l'amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso".

Ad avviso del TAR è quindi evidente la sussistenza della regola generale dello scorrimento della graduatoria valida ed efficace, salvo che l'amministrazione dia conto con adeguata motivazione di circostanze relative a speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che nella fattispecie non sussistono o comunque non sono esternate in motivazione.

Sarebbe stato invece dovere dell'azienda rendere una "apposita ed approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico", giacché "...si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione..." (Cons. Stato Ad. Pen. n. 14/2011).

Per i motivi predetti il TAR ha pertanto accolto la richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati.